

## EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

### ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis

*(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).*

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

- a) quanto a 323 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207;
- b) quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

**7.023.** Mancini, Rossi.

## ART. 12

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di ecobonus e sismabonus)*

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
2. al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";
3. al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati";
4. al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.";
5. al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie";
6. al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a), del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A";
7. al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole "nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente", aggiungere le seguenti: "nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni";
8. al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
9. al comma 4-ter, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", e dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77.", sono aggiunte le seguenti: "ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008";
10. dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: "4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo

eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;

11. al comma 9, alla lettera a), dopo la parola: “condomini” sono aggiunte le seguenti: “a condizione

che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari”;

12. al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: “unità immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “anche non residenziali”;

13. al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo”;

14. al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all’accollo della spesa eventuale riferita all’intervento deliberato, è altresì riconosciuta all’assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di

modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo,

anche in deroga alla normativa vigente.”;

15. il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove

il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall’invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l’Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l’attestazione o l’asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al

controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”;

1. al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia”.”;

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione” aggiungere le seguenti: “ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio”;

b) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente: “16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento”.

4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo

119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge n 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Agli oneri di cui al comma 6, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1.».

**12.0106.** Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Deiana, Pezzopane, Fregolent, Muroi, Rotta, Pastorino, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallasca, Mor, Serracchiani, Fassino, Sensi, Pagano Ubaldo, Fragomeli, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Viscomi, Incerti, Carnevali, Borghi Enrico, Gribaudo, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini, Braga, Berlinghieri, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Cantone Carla, Cenni, Ciampi, Critelli, De Giorgi, De Menech, Frailis, Losacco, Madia, Miceli, Navarra, Pellicani, Prestipino, Romano Andrea, Rossi, Sani, Topo, Zan, Del Barba.

## **ART. 21**

E' aggiunto l'articolo 21 bis:

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 "Somma da destinare per il rimborso alle regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti" del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizione del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

### **Relazione**

Considerato che alcune regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all'attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l'elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l'ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell'esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l'emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziare al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" che prevede la necessaria disponibilità.

**21.10.** Lorenzin, Rossi, Gariglio, Miceli, Navarra.

## **ART. 21**

All'articolo 21 è aggiunto l'articolo 21 bis:

All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

A maggiori oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili art 209

**21.11.** Lorenzin, Rossi.

## **ART. 89**

all'articolo 89, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “non si applica” sono aggiunte le seguenti: “alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e”.

6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “dagli stessi partecipate” sono aggiunte le seguenti: “e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ”.

**89.13.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.



## ART. 89

*Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:*

*Art. 89 bis*

*(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)*

1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. *Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.*».

**89.03.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Rossi, Orfini.

## **ART. 90**

All'articolo 90 inserire l'articolo 90bis

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 mila euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

**90.15.** Lorenzin, Rossi.

## **ART. 92**

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2bis. «All'art. 81, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole <<per l'anno 2020>> aggiungere le seguenti << e per l'anno 2021>> e sostituire le parole <<fino al 31 dicembre 2020>> con le seguenti <<fino al 31 dicembre 2021;
2. Al comma 1, sopprimere le parole <<sono escluse>> fino a <<legge 16 dicembre 1991, n. 398>>;
3. Al comma 6, sostituire le parole <<pari a 90 milioni di euro>> con le seguenti <<150 milioni di euro>> e dopo le parole <<per l'anno 2020>> aggiungere le seguenti <<e di 60 milioni per l'anno 2021 >>.

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

**92.5.** Rossi, Lotti, Prestipino.

## **ART. 92**

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

2bis: «All'art. 119, comma 9, lett. e), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da “limitatamente” fino alla fine del periodo sono soppresse».

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021

**92.6.** Rossi, Lotti, Prestipino.

## **ART. 92**

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis. «All'art. 14, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole "30 milioni per l'anno 2020" aggiungere le seguenti &lt;&lt;e di 100 milioni di euro per l'anno 2021&gt;&gt;

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021  
**92.7.** Rossi, Lotti, Prestipino.

## ART. 92

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente: Art 92bis

*(credito imposta per investimenti in sponsorizzazione in favore della Fondazione Milano cortina 2026)*

1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di

attuazione della misura disposta dai commi precedenti.

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorre dall'anno 2021.

**92.03.** Rossi.

## **ART. 96**

All'articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4bis. All'art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: "Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019".

4ter. All'art. 181, comma 181-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la frase "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," è aggiunto il seguente periodo "nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337".

4quater. All'art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento

**96.5.** Di Giorgi, Rossi.

## ART. 96

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**96.6.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini.



## **ART. 96**

All'articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4bis: Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2021.

**96.7.** Di Giorgi, Rossi, Ciampi.

## ART. 96

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis

*(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)*

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. ».

**96.05.** Rossi.

## **ART. 96**

*Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:*

«Art. 96-bis

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.”

**96.06.** Rossi.

## **ART. 97**

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021

**97.3.** Rossi, Ciampi.

## **ART. 99**

Dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis

*(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)*

1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

**99.01.** Rossi.

## **ART. 108**

*Sopprimerlo.*

**108.1.** Lepri, Gribaudo, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Borghi Enrico, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Dal Moro, De Menech, Di Giorgi, Fragomeli, Frailis, Incerti, Lorenzin, Madia, Martina, Mura, Navarra, Pezzopane, Pini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Rotta, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Verini, Viscomi.

## **ART. 149**

*All'articolo 149, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Il Fondo emergenza di cui al Fondo unico dell'edilizia scolastica, capitolo 8105, piano gestionale 11, di cui al comma 4-*sexies* dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:
2. all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
3. alla lettera a), dopo la parola: «&lt;&lt;articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

2-quater. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.”.

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.*

**149.10.** Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.

## ART. 162

Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente

Art162bis

*(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale

2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d)*,".

3. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d)*,";

b) dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*";

4. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa.

5. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo



2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria

prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

11. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

**162.04.** Rossi.

## ART. 165

*All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:*

1. al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "530 posti" con le seguenti: "1.030 posti", sostituire le parole: "incrementate di mille unità" con le seguenti "incrementate di 1.500 unità", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge";
2. sostituire il comma 8, con il seguente: "8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di millecinquecento posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di millecinquecento posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 17,50 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,65 milioni di euro per l'anno 2022, di 55,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 57,72 milioni di euro per l'anno 2027 e di 61,19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge."
3. dopo il comma 12, inserire i seguenti:

*"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: " , nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto,";*

*12-ter* Per le finalità di cui all'articolo 12-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.

*12-quater.* E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

*12-quinquies.* Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o comunque da una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

*Conseguentemente* all'articolo 209 le parole: “800 milioni” sono sostituite dalla parole: “716,61 milioni” e le parole: “500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole: “391,35 milioni di euro annui per l'anno 2022, 395,36 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2026, 392,63 milioni annui per l'anno 2027 e 387,18 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.”

**165.5.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Miceli.

## **ART. 165**

*All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere il seguente 12-bis. E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione*

**165.6.** Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi.

## ART. 165

*All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:*

1. al comma 2 sopprimere le parole: «prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento,»;
2. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un'efficace erogazione

del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;

3. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro

dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

1. al comma 7, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «mille posti» e sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021»;
2. dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca”.

12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell’anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

12-quater. Per l’attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.».

*Conseguentemente* all’articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «754,094 milioni» e le parole: «500 milioni» con le parole: «479,95 milioni».

**165.7.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

## ART. 165

*All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:*

1. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;
2. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

## **ART. 165**

all'articolo 165, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca".

«12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

*Conseguentemente*, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

**165.9.** Ciampi, Prestipino, Rossi.



## **ART. 177**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

“177-bis.

*(Misure per potenziare il Servizio civile universale).*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera a) dopo le parole “nell'anno di riferimento” sono aggiunte le seguenti:

“, ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,”;

1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui.”

*Conseguentemente,*

*il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 300 milioni di euro.*

**177.3.** Bonomo, Frassini, Gadda, D'Arrando, Muroni, Lupi, Versace, Trancassini, Pettarin, Lattanzio, Boldrini, Bruno Bossio, Carnevali, Cattoi Vanessa, Ceccanti, Cestari, Comaroli, De Filippo, Del Barba, Di Maio Marco, Fratoianni, Fregolent, Gava, Gebhard, Lepri, Moretto, Noja, Occhionero, Pastorino, Paternoster, Pezzopane, Rossi, Quartapelle Procopio, Ungaro.

## **ART. 185**

*All'articolo 185, Dopo il comma 14 inserire il seguente comma:*

«14-bis. Il comma 4 dell'art. 3-quater del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

4. Ai fini fiscali e dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo dei magazzini automatizzati, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura autoportante asservita dagli impianti automatici di movimentazione, ad esso si applica l'aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 per i "grandi impianti automatici"; resta ferma, senza incidere sulla classificazione ai fini dell'ammortamento, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento idoneo a sostenere l'intera costruzione, in concorso con le opere edili di tipo strutturale.

**185.20.** Rossi.

## ART. 186

All'articolo 186 è aggiunto l'articolo 186 bis:

“Articolo 186 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla [direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008](#), sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
2. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

### Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)- e. 2015/2043*, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'onere si provvede mediante le risorse del programma Next Generation EU.

**186.2.** Lorenzin, Rossi.

## ART. 209

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>.

*Conseguentemente, Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, "Trasferimenti e contributi per le scuole non statali", apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2022:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2023:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

**209.7.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lepri, Toccafondi.

## **ART. 209**

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>.

*Conseguentemente, All'Allegato alla Tabella 7 Ministero dell'Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:*

2021: + 20.000.000

2022: + 20.000.000

2023: + 20.000.000

2024 e succ:+20.000.000.

*capitolo pg 1477/2 DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti"*,

**209.8.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Toccafondi, Lepri.